

N. 1358

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO, CIRAMI, SENESE, BERTONI,
FOLLIERI, ANDREOLLI, DIANA Lino e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

Disciplina delle intercettazioni telefoniche riguardanti
persone o fatti estranei alle indagini

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti vicende giudiziarie hanno nuovamente posto in evidenza la gravissima anomalia rappresentata dalla divulgazione del contenuto di intercettazioni telefoniche riguardanti fatti e persone assolutamente estranei all'oggetto delle investigazioni per le quali tale mezzo di prova era stato disposto.

La possibilità che, attraverso il deposito nella segreteria del pubblico ministero degli atti di intercettazione, vengano diffusi elementi e circostanze che attengono alla *privacy* delle persone e nulla hanno a che fare con le finalità di raccolta delle prove (il cui oggetto riguarda solo i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena: articolo 187, comma 1, del codice di procedura penale) deriva da una lacuna della legge la quale, mentre prevede lo stralcio e la distruzione delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione perchè eseguita fuori dei casi consentiti della legge o in violazione delle norme del provvedimento di intercettazione

o la sua esecuzione (articoli 268, comma 6, e 271, comma 3, del codice di procedura penale), per le risultanze estranee all'oggetto delle indagini, si limita a prevedere che gli interessati possono chiederne la distruzione quando la documentazione non è necessaria per il procedimento (articolo 269, comma 2).

A tale vistosa anomalia il presente disegno di legge intende porre rimedio attraverso la previsione dell'obbligo della immediata distruzione di quelle registrazioni o di parti di esse, e dei relativi verbali, che riguardano fatti o persone estranei alle indagini. Il testo proposto si compone di un solo articolo con cui si modifica il comma 4 dell'articolo 268 stabilendosi che, prima del deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni, il pubblico ministero trasmetta tali atti al giudice il quale ordina lo stralcio e l'immediata distruzione di quelle parti che riguardano persone, fatti o circostanze estranei alle indagini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel comma 4 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero che li rimette senza ritardo al giudice il quale ordina lo stralcio e l'immediata distruzione, a norma del comma 3 dell'articolo 269, di quelle parti che riguardano persone, fatti o circostanze estranee alle indagini, disponendo la restituzione delle parti rimanenti al pubblico ministero».

